

REGOLAMENTO (CEE) N. 2890/71 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1971

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1410/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento; che detti prodotti possono essere ripartiti in gruppi; che i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota sono determinati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2864/71⁽⁴⁾;

considerando che il prelievo per i prodotti di un gruppo dev'essere uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera; che tali prezzi d'entrata per la campagna 1971/1972 sono fissati dal regolamento (CEE) n. 670/71 del Consiglio, del 30 marzo 1971⁽⁵⁾;

considerando tuttavia che nel regolamento (CEE) n. 823/68 sono state previste disposizioni speciali per il calcolo del prelievo applicabile ad alcuni prodotti assimilati; che la designazione di tali prodotti e il metodo di calcolo del prelievo loro applicabile sono indicati nell'allegato II e agli articoli da 2 a 7 dello stesso regolamento; che il metodo di calcolo consiste nel fare la somma di diversi elementi definiti in detti articoli;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68 della Commissione, del 24 luglio 1968, che

stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi franco frontiera e per la fissazione dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁶⁾, l'elemento del prelievo stabilito utilizzando un coefficiente che esprime il rapporto in peso fra il latte in polvere contenuto nel prodotto e il prodotto stesso è calcolato, per i prodotti della sottovoce 04.02 B I b) che figura nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68, moltiplicando l'importo di base per la quantità di latte in polvere contenuta nel prodotto; che lo stesso vale per i prodotti della sottovoce 04.02 B II b) per quanto riguarda l'elemento del prelievo stabilito utilizzando un coefficiente che esprime il rapporto in peso tra i componenti lattiero-caseari contenuti nel prodotto e il prodotto stesso;

considerando che l'importo di base dev'essere uguale ad un centesimo del prelievo previsto per ciascun prodotto all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1073/68;

considerando che per i prodotti del gruppo 11, originari e in provenienza dai paesi terzi, per i quali è constatato che, all'importazione nella Comunità il prezzo praticato per tali prodotti non è inferiore a 95 unità di conto per 100 chilogrammi, se si tratta di prodotti della sottovoce 04.04 E I b) 2, a 85 unità di conto, se si tratta di prodotti della sottovoce 04.04 E I b) 3, o a 70 unità di conto, se si tratta di prodotti della sottovoce 04.04 E I b) 4, il prelievo applicabile per 100 chilogrammi di prodotto è uguale:

- se il prodotto appartiene alla sottovoce 04.04 E I b) 2 aa), al prezzo d'entrata diminuito di 95 unità di conto,
- se il prodotto appartiene alla sottovoce 04.04 E I b) 2 bb), alla somma degli elementi seguenti:
 - a) un elemento uguale al prezzo di entrata diminuito di 95 unità di conto,
 - b) un elemento uguale a 20 unità di conto,
- se il prodotto appartiene alle sottovoci 04.04 E I b) 3 o 04.04 E I b) 4, al prezzo d'entrata diminuito di 85 unità di conto.

considerando che, fintantoché si constati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato per il quale il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota è

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ Vedasi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 77 del 1^o. 4. 1971, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 25.

notevolmente inferiore al prezzo che si troverebbe in un rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo dev'essere uguale alla somma di due elementi :

- un elemento uguale all'importo risultante dalle disposizioni degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 823/68 che sono applicabili al prodotto assimilato in causa ;
- un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire, tenuto conto della composizione e della qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità ;

considerando che, per i prodotti per i quali il dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT, il prelievo deve, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68, essere limitato all'importo risultante dal consolidamento ;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68, per ciascuno dei prodotti pilota definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68 dev'essere determinato un prezzo franco frontiera ; che detti prezzi devono essere stabiliti per prodotti mercantili di buona qualità ;

considerando che i prezzi franco frontiera devono essere stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere da a) 2 a g), del regolamento (CEE) n. 804/68, all'esclusione dei prodotti assimilati per i quali il prelievo non è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota ; che alla constatazione di tali possibilità d'acquisto la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni relative ai prezzi praticati franco frontiera della Comunità per i prodotti in provenienza dai paesi terzi e ai prezzi sui mercati dei paesi terzi di cui viene a conoscenza direttamente o per tramite degli Stati membri ;

considerando tuttavia che non si può tener conto delle informazioni riguardanti una quantità limitata non rappresentativa degli scambi del prodotto in causa e di quelle per le quali l'evoluzione dei prezzi in genere e le informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che il prezzo di cui trattasi non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato ;

considerando che occorre adeguare i prezzi presi in considerazione quando non si applicano franco frontiera della Comunità o a prodotti mercantili di buona qualità ; che, per un prodotto assimilato per il quale il prelievo è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota, si deve effettuare un adeguamento prendendo in considerazione in particolare le differenze di composizione, di stagionatura, di qualità e di presentazione esistenti fra il prodotto assimilato in causa e il rispettivo prodotto pilota ; che gli adeguamenti concernenti la composizione devono essere calcolati moltiplicando la differenza tra il tenore dei componenti lattiero-caseari del prodotto pilota, da un lato, e quello del prodotto assimilato, in causa, dall'altro, per il valore attribuito nel commercio internazionale ad una unità di peso del componente lattiero-caseario considerato ; che gli altri adeguamenti devono essere calcolati tenendo conto della differenza tra il valore attribuito sul mercato della Comunità a ciascuna delle caratteristiche considerate del prodotto pilota, da un lato, e il valore attribuito sullo stesso mercato alla caratteristica corrispondente del prodotto assimilato in causa, dall'altro ;

considerando che, in mancanza di informazioni relative ai prezzi, il prezzo franco frontiera può essere stabilito eccezionalmente sulla base del valore delle materie prime contenute nel prodotto pilota di cui trattasi, calcolato in base ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari per i quali sono disponibili prezzi, nonché di costi medi di trasformazione e di rese medie ;

considerando che un prezzo franco frontiera può essere mantenuto in via eccezionale ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo, per una data qualità o per una determinata origine, che ha servito di base per la precedente determinazione del prezzo franco frontiera non è pervenuto di nuovo a conoscenza della Commissione per la determinazione del prezzo franco frontiera successivo e quando i prezzi disponibili, che la Commissione stima non essere sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, provocherebbero brusche e notevoli variazioni del prezzo franco frontiera ;

considerando che, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune ;

considerando che ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1073/68 i prelievi sono fissati ogni quindici giorni; che, qualora risulti necessario, essi possono essere modificati nel frattempo; che un prelievo resta applicabile sino a che un altro prelievo sia applicabile;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per il latte e i prodotti lattiero-caseari devono essere fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.01	<p>Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :</p> <p>A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % :</p> <p>I. Iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri</p> <p>b) altri</p> <p>II. altri :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 4 %</p> <p>2. superiore a 4 %</p> <p>b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 4 %</p> <p>2. superiore a 4 %</p> <p>B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %</p> <p>II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %</p> <p>III. superiore a 45 %</p>	<p>0110</p> <p>0120</p> <p>0130</p> <p>0140</p> <p>0150</p> <p>0160</p> <p>0200</p> <p>0300</p> <p>0400</p>	<p>8,25</p> <p>6,25</p> <p>6,25</p> <p>7,88</p> <p>5,25</p> <p>6,88</p> <p>17,77</p> <p>37,59</p> <p>58,10</p>
04.02	<p>Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :</p> <p>A. senza aggiunta di zuccheri :</p> <p>I. Siero di latte</p> <p>II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %</p> <p>3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %</p> <p>4. superiore a 29 %</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %</p> <p>3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %</p> <p>4. superiore a 29 %</p> <p>III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :</p> <p>a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :</p> <p>1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %</p> <p>2. altri</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 45 %</p> <p>2. superiore a 45 %</p>	<p>0500</p> <p>0620</p> <p>0720</p> <p>0820</p> <p>0920</p> <p>1020</p> <p>1120</p> <p>1220</p> <p>1320</p> <p>1410</p> <p>1510</p> <p>1610</p> <p>1710</p>	<p>1,50</p> <p>6,00</p> <p>40,30</p> <p>42,30</p> <p>52,08</p> <p>0</p> <p>34,30</p> <p>36,30</p> <p>46,08</p> <p>13,57</p> <p>18,32</p> <p>37,59</p> <p>58,10</p>

Nomenclatura tariffaria			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	<p>B. con aggiunta di zuccheri :</p> <p>I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :</p> <p>a) latte speciale, detto « per l'alimentazione dei lattanti » ⁽¹⁾, in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse ⁽²⁾ :</p> <p>1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %</p> <p>2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %</p> <p>3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %</p> <p>4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 %</p> <p>b) altri :</p> <p>1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>aa) inferiore o uguale a 1,5 % ⁽³⁾</p> <p>bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽³⁾</p> <p>cc) superiore a 27 % ⁽³⁾</p> <p>2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>aa) inferiore o uguale a 1,5 % ⁽³⁾</p> <p>bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % ⁽³⁾</p> <p>cc) superiore a 27 % ⁽³⁾</p> <p>II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :</p> <p>a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 45 % ⁽³⁾</p> <p>2. superiore a 45 % ⁽³⁾</p>	<p>1810</p> <p>1910</p> <p>2010</p> <p>2110</p> <p>2220</p> <p>2320</p> <p>2420</p> <p>2520</p> <p>2620</p> <p>2720</p> <p>2810</p> <p>2910</p> <p>3010</p>	<p>29,00</p> <p>33,00</p> <p>36,00</p> <p>38,00</p> <p>per kg 0 ⁽⁹⁾</p> <p>per kg 0,3430 ⁽⁹⁾</p> <p>per kg 0,4608 ⁽⁹⁾</p> <p>per kg 0 ⁽¹⁰⁾</p> <p>per kg 0,3430 ⁽¹⁰⁾</p> <p>per kg 0,4608 ⁽¹⁰⁾</p> <p>26,68</p> <p>per kg 0,3759 ⁽¹⁰⁾</p> <p>per kg 0,5810 ⁽¹⁰⁾</p>
04.03	<p>Burro :</p> <p>A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %</p> <p>B. altro</p>	<p>3110</p> <p>3210</p>	<p>68,35</p> <p>83,39</p>
04.04	<p>Formaggi e latticini :</p> <p>A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere :</p> <p>I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi ⁽²⁾ :</p> <p>a) in forme standard ⁽⁴⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ per 100 kg peso netto :</p> <p>1. uguale o superiore a 130,40 u.c. ed inferiore a 150,15 u.c.</p> <p>2. uguale o superiore a 150,15 u.c.</p>	<p>3311</p> <p>3410</p>	<p>15,00</p> <p>54,00 ⁽¹¹⁾</p>

Nomenclatura tariffaria			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	b) in pezzi condizionati sotto vuoto :		
	1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto :		
	aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 150,40 u.c. e inferiore a 178,40 u.c. per 100 kg peso netto	3511	15,00
	bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 178,40 u.c. per 100 kg peso netto	3610	54,00 ⁽¹¹⁾
	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g ⁽⁶⁾ e di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 198,40 u.c. per 100 kg peso netto	3710	54,00 ⁽¹¹⁾
		3800	54,00
	II. altri	3900	64,50 ⁽¹²⁾
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate ⁽²⁾	4000	32,36
	C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere		
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :		
	I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto ⁽⁷⁾ , di un valore franco frontiera ⁽⁵⁾ uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca ⁽²⁾ :	4110	30,00
	a) superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette		
	b) superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il 6° restante	4210	31,00
	c) superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	4310	35,00
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	a) inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	1. inferiore o uguale a 48 %	4410	50,72
	2. superiore a 48 %	4510	54,37
	b) superiore a 36 %	4610	134,37
	E. altri		
I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :			
a) inferiore o uguale a 47 %	4710	64,50	

Nomenclatura tariffaria			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	b) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 % :		
	1. Cheddar, Chester	4810	42,77
	2. Tilsit, Havarti e Esrom, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca ⁽²⁾ :		
	aa) inferiore o uguale a 48 %	4920	46,62 ⁽¹³⁾
	bb) superiore a 48 %	5020	46,62 ⁽¹⁴⁾
	3. Kashkaval ⁽²⁾	5030	46,62 ⁽¹⁵⁾
	4. Formaggi di pecora o di bufala in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra ⁽²⁾	5060	46,62 ⁽¹⁵⁾
	5. altri	5120	46,62
	c) superiore a 72 % :		
	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	5210	34,97
	2. altri	5250	126,62
	II. non nominati :		
a) grattugiati od in polvere	5310	64,50	
b) altri	5410	126,62	
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati :		
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio :		
	II. altri (diversi da quelli contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro) ⁽¹⁶⁾	5500	16,34
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione :		
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio	5600	16,34
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :		
	B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari ⁽⁸⁾ :		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :		
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :		
	1.		
	2.		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	5700	2,00
	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	5800	2,00
	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :		
	1.		
	2.		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	5900	2,67

Nomenclatura tariffaria			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo del prelievo u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :		
	1.		
	2.		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	6000	4,10
	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	6100	2,00

Per le note da ⁽¹⁾ a ⁽⁹⁾ vedere le note da ⁽¹⁾ a ⁽⁹⁾ del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio (GU n. L. 151 del 30. 6. 1968).

⁽⁹⁾ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto
- b) 6,00 u.c.
- c) 6,75 u.c.

⁽¹⁰⁾ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto
- b) 6,75 u.c.

⁽¹¹⁾ Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. per 100 kg peso netto.

⁽¹²⁾ Il prelievo per 100 kg, peso netto, è limitato al 12 % del valore in dogana.

⁽¹³⁾ Il prelievo è limitato a 35,90 u.c. per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹⁴⁾ Il prelievo è limitato a 55,90 u.c. per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹⁵⁾ Il prelievo è limitato a 45,90 u.c. per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria e Romania (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹⁶⁾ Il lattosio e lo sciroppo di lattosio, della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.